

## **2. Ordinamento personale pubblico**

Quest'anno la tipologia delle istanze proposte nella materia di riferimento, pur essendo stata tra le più variegata, non ha presentato differenze sostanziali rispetto a quella dell'anno precedente. Lo stesso dicasi per l'entità delle richieste, che conferma anch'essa il trend dell'anno passato.

Sotto il primo profilo, tuttavia, vi è un'eccezione, in quanto l'Ufficio ha trattato un caso che merita particolare attenzione per il problema affrontato e mai esaminato in precedenza.

La vicenda è stata sottoposta a questo Ufficio dal sig. A.F., padre di un soggetto, A., affetto da autismo e oligofrenia grave, ospitato presso il CDD (Centrale diurno disabili) "Il N.", sito in Provincia di Pavia. e Presidente del Movimento per la tutela delle persone diversamente abili e non autosufficienti (MTD).

Il sig. F., nel suo ruolo di padre e di Presidente del menzionato Movimento, ha chiesto al Difensore regionale di essere supportato nella sua richiesta che il figlio fosse seguito, nell'ambito del CDD sopra menzionato, non da un laureato in Scienze dell'educazione e della formazione, classe L/ 19, bensì da un educatore professionale (sanitario) in possesso del diploma universitario previsto dal D.M. 8.10.1998 n. 520, classe L/SNT2, ovvero, in ottemperanza a deroghe previste da disposizioni regionali, da chi, pur essendo privo del titolo da ultimo citato, fosse stato impegnato con funzione educativa nelle attività rivolte agli utenti di strutture precedentemente autorizzate come CSE (Centri Socio educativi).

Fino a quel momento A. era stato assistito da un soggetto che, pur non possedendo il Diploma universitario ex DM 520/1998, aveva operato con funzioni educative nella stessa struttura prima qualificata come CSE e poi trasformata in CDD. A seguito della trasformazione, tuttavia, il Responsabile del CDD aveva destinato ad A. un soggetto laureato in Scienze dell'educazione e della formazione.

Il sig. F. ha motivato la sua istanza facendo presente che soltanto l'educatore professionale in possesso del diploma di laurea ex DM n. 520/1998 e non anche quello laureato nella classe L/19, avesse la preparazione e formazione necessarie per operare in campo sanitario.

L'Ufficio, pertanto, per definire il caso, ha dovuto affrontare il problema, di particolare delicatezza e rilevanza sociale, della tipologia di personale educativo di cui avvalersi nell'ipotesi che l'assistito necessiti di cure medico-sanitarie.

L'Ufficio ha condiviso le censure del sig. F..

Invero, dalla comparazione dei contenuti culturali e delle finalità del programma di studi afferenti i due titoli universitari in esame, è risultato, in modo chiaro e non equivoco, che essi – quindi le due figure professionali di riferimento - non potessero considerarsi equipollenti.

Più precisamente, mentre con il corso di Laurea in Educazione professionale classe L/SNT2, attivato in applicazione del DM 3.11.1999 n. 509, il soggetto diventa un professionista sanitario il cui intervento – sanitario – è delineato dal DM 520/1998, con il corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, classificato L/19 dal DM 17.3.2007, l'interessato segue un percorso formativo che gli consente di acquisire le

conoscenze (psicologiche, sociologiche, filosofiche, socio-antropologiche e socio-pedagogiche ) utili a rispondere ad esigenze di carattere socio-assistenziale proprie di comunità, imprese e servizi destinati a famiglie, minori, anziani, adulti.

L'Ufficio ha rappresentato le proprie argomentazioni sia all'ente gestore del CDD, cioè al Comune di Pavia, sia alla ASL di Pavia.

Il Direttore del Dipartimento ASSI della ASL ha risposto semplicemente rinviando all'Amministrazione comunale per le scelte in merito alla tipologia di personale da impegnare nel CDD, ferma restando l'osservanza della normativa regionale di riferimento, in particolare, la DGR 18.7.2004 n. 18334.

Il Dirigente del Settore servizi sociali del Comune di Pavia ha risposto sostenendo la legittimità del suo operato, ritenuto pienamente conforme alla DGR 18334/2004, in particolare sottolineando che la valenza sanitaria delle prestazioni erogate nei CDD sarebbe stata comunque garantita mediante le figure professionali sanitarie dell'area riabilitativa ed infermieristica, previste come obbligatorie dalla delibera citata, nonché dall'eventuale personale medico.

L'Ufficio ha risposto sostenendo che la DGR n. 18334/2004, limitandosi a prescrivere che nei CDD, strutture semiresidenziali socio sanitarie per disabili gravi, deve essere presente, nella misura del 50/% delle figure professionali che vi operano, personale appartenente alle aree sia socio-assistenziale, riabilitativa e infermieristica sia educativa, senza peraltro specificare la figura professionale nè il correlativo titolo di studio necessari al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, abbia inteso lasciare liberi gli operatori locali di individuare, di volta in volta, nel rispetto della percentuale poc'anzi indicata, il personale idoneo per preparazione e formazione professionale a rispondere alle esigenze del paziente.

A questo riguardo, l' Ufficio ha sottolineato quanto fosse doveroso oltre che logico, quando si tratti di pazienti con esigenze di cure sanitarie, che l'ente scelga, con riferimento al personale dell'area educativa, educatori formati per operare, per l'appunto, in ambito sanitario in possesso del Diploma universitario ex DM 520/94 e non personale educativo formato – come per i possessori della Laurea in Scienze dell'educazione – per esercitare in ambiti completamente differenti.

Il Difensore regionale ha poi messo in evidenza che, d'altra parte, nel nostro ordinamento giuridico, è soltanto il diploma universitario di cui al DM 520/1998, non la Laurea in Scienze della formazione e dell'educazione, ad abilitare il relativo titolare a svolgere la propria attività professionale, nei limiti delineati dal Decreto stesso, in campo sanitario.

In conclusione, il Difensore regionale ha ritenuto l'operato della CDD e la posizione del Comune non conformi alla normativa statale sopra citata e ha nuovamente invitato l'Amministrazione comunale ad adoperarsi di concerto con il CDD a riesaminare la propria posizione affinché A. potesse essere seguito, nell'ambito del progetto finalizzato, da un educatore professionale sanitario.

Il Responsabile del Settore comunale ha risposto ribadendo la legittimità della propria posizione e citando, a supporto della stessa, la sentenza 19.9.2012 n. 4960 con cui il Consiglio di Stato ha affermato che l'indirizzo specialistico della Laurea in scienze dell'educazione è segnatamente rivolto alla formazione di educatori professionali nel settore extrascolastico e non vi è ragione per escluderne la valenza abilitante anche nel settore sanitario, in presenza di programmi formativi che forniscono le dovute conoscenze,

accompagnate da tirocinio presso le strutture sanitarie e quelle di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici”.

L'Ufficio, preso atto dell'ennesimo diniego della Amministrazione comunale, dopo avere esaminato la sentenza citata, sul presupposto della delicatezza e rilevanza generale del caso, ha ritenuto di rivolgersi, sia pure in via extra istituzionale, al Direttore generale della DG (Direzione generale) Risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della salute per rappresentare il problema e la propria posizione in merito.

Nell'argomentare al Direttore generale, in particolare, l'Ufficio non ha solo ribadito le considerazioni logico-giuridiche sopra accennate, ma ha altresì voluto dimostrare che la sentenza dell'organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado era stata formata sulla base di un quadro normativo ormai superato dalla normativa vigente in materia, frutto, quest'ultima, della riforma dell'ordinamento delle professioni sanitarie attuata con il Dlgs 30.12.1992 n. 502 e successivi connessi atti normativi, tra cui, in particolare, la L. 10.8.2000 n. 251 e il DM 29.3.2001.

Si rammenta al riguardo che il Consiglio di stato, con la sentenza citata, ha annullato la pronuncia con cui il giudice di primo grado ha a sua volta annullato un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25.10.2000, sì da dovere fare riferimento, per decidere sul ricorso, al corso di Laurea in scienze dell'educazione del vecchio ordinamento, più precisamente, quello che fa capo al DM 19.2.1991, così come successivamente modificato e poi disattivato a partire dall'anno accademico 2003/2004.

Le argomentazioni sono state accolte in toto dalla suddetta Direzione.

L'interessato, reso edotto da questo Ufficio dell'interpretazione autentica resa dal competente organo ministeriale in piena sintonia con le conclusioni di questo Ufficio, ha ritenuto di avvalersene in sede di ricorso al TAR avverso il diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla sua richiesta.

Medio tempore l'Ufficio è venuto a conoscenza di un'interrogazione consiliare proposta, in merito al problema, su iniziativa del sig. F.. Dopo avere constatato sintonia di vedute sull'argomento con l'Amministrazione consiliare, l'Ufficio ha preso contatti con il Vice-presidente, concordando che quest'ultimo si sarebbe rivolto al Direttore generale della DG famiglia, solidarietà sociale e volontariato della Giunta regionale per proporre l'inserimento, in sede di revisione delle norme sugli standard di accreditamento dei CDD, di disposizioni chiarificatrici della modalità di utilizzo delle figure professionali di che trattasi, mentre il Difensore regionale si sarebbe adoperato per supportare l'iniziativa e sollecitare alla DG interpellata l'adempimento dei conseguenziali oneri di spettanza.

L'Ufficio è tuttora in attesa di conoscere gli esiti della revisione del sistema di unità di offerta destinata alle persone disabili, nonché dell'iniziativa giurisdizionale del sig. F..

Si è ritenuto di riferire del caso perché rappresenta un esempio di vera collaborazione tra uffici pubblici nell'interesse non solo del cittadino proponente, ma di tutta la collettività afflitta da analogo problema.

Si coglie, pertanto, l'occasione per ringraziare la DG statale interpellata per l'efficienza, celerità e sensibilità dimostrate nel partecipare alla risoluzione del problema. (EC)